città di
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Palazzo Comunale Via Tizzoni,2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 43 DEL 30-06-2014

COPIA

OGGETTO: ***DETERMINAZIONE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DETRAZIONI TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.***

Il giorno trenta del mese di Giugno dell'anno duemilaquattordici, alle ore 18:00 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.
Assume la Presidenza FABIO SECONDO COLOMBO assistito dal Segretario Generale FORTUNATO NAPOLI.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente
COMINCINI EUGENIO	X	
MELZI PIETRO FELICE	X	
GADDA ANDREA	X	
POZZI DANIELE	X	
MANDRINI DANIELE	X	
LEVATI ANGELO		X
REBAGLIO AGNESE	X	
MAGISTRELLI MAURIZIO	X	
FRIGERIO GIANLUIGI	X	
MOSSINI GIULIANO	X	
COLOMBO FABIO SECONDO	X	

Componente	Presente	Assente
MARIANI MARIANGELA	X	
RADAELLI DANILO	X	
AIMI MAURO	X	
GARGANTINI CLAUDIO		X
KELLER CLAUDIO		X
MANDELLI CRISTIAN	X	

Numero totale ***PRESENTI: 14 – ASSENTI: 3***

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atto di Consiglio Comunale n° 43 del 30-06-2014

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- Ø dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
- Ø componente servizi indivisibili (Tributo per i servizi indivisibili - TASI) a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore;
- Ø componente servizi destinata a finanziare il costo per il servizio rifiuti (Tassa sui rifiuti - TARI) a carico dell'utilizzatore.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 23 del 7.4.2014 con la quale si è proceduto ad approvare le aliquote e le detrazioni relative alla TASI anno 2014 da applicare alle abitazioni principali e fattispecie assimilate per legge o regolamento comunale;

Visto in particolare che le detrazioni previste sono le seguenti:

Rendita catastale (abitazione principale + pertinenze) fino € 300,00 detrazione € 130,00
Rendita catastale (abitazione principale + pertinenze) da € 300,01 a € 400,00 detrazione € 80,00
Rendita catastale (abitazione principale + pertinenze) da € 400,01 a € 500,00 detrazione € 50,00
Rendita catastale (abitazione principale + pertinenze) da € 500,01 a € 600,00 detrazione € 30,00
Rendita catastale (abitazione principale + pertinenze) oltre € 600,00 nessuna detrazione

Rendita catastale (abitazione principale + pertinenze) fino a € 800,00: detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Rendita catastale (abitazione principale + pertinenze) superiore a € 800,00: nessuna detrazione per carichi familiari

Visto che nel punto 3 del dispositivo della deliberazione consiliare sopracitata si legge quanto segue: *"3. di stabilire che le detrazioni di cui sopra devono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'immobile, inoltre se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta*

a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; infine per quanto riguarda la detrazione per figli a carico la stessa spetta per i mesi dell'anno in cui è verificata la condizione relativa all'età anagrafica, ossia per i mesi nei quali il figlio ha un'età inferiore a 26 anni;"

Considerato che quando è stata approvata tale norma la volontà dell'Amministrazione era quella di stabilire che le detrazioni TASI, sia per quanto riguarda la detrazione dell'abitazione principale, sia per quanto riguarda la detrazioni per familiari a carico, dovevano essere applicate in proporzione alla quota di possesso di ciascun soggetto passivo d'imposta, per cui chi possiede, per esempio, una quota di proprietà del 40% dovrà rapportare le detrazioni spettanti al 40% del loro valore;

Atteso che a conferma di quanto sopra riportato, il programma per il calcolo online caricato sul sito comunale e disponibile già dai primi giorni del mese di maggio, effettua il calcolo della TASI secondo la modalità sopracitata;

Preso atto che le detrazioni TASI non essendo state previste per legge, così come compiutamente disciplinate per l'IMU, possono essere regolamentate da ciascun comune secondo le diverse necessità;

Ritenuto quindi necessario procedere con una interpretazione autentica di quanto previsto nella delibera consiliare n. 23 del 7.4.2014, in particolare precisando che le detrazioni TASI, sia per quanto riguarda la detrazione dell'abitazione principale, sia per quanto riguarda la detrazioni per familiari a carico, dovrà essere applicata in proporzione alla quota di possesso di ciascun soggetto passivo d'imposta, per cui chi possiede, per esempio, una quota di proprietà del 40% dovrà rapportare le detrazioni spettanti al 40% del loro valore;

Considerato inoltre la necessità, viste le numerose incertezze che hanno accompagnato la prima applicazione della tassa in questione, di stabilire, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che non siano applicate sanzioni ed interessi ai contribuenti che risulteranno aver versato la rata di giungo in misura inferiore a quanto dovuto purché con la 2a rata, scadente il 16 dicembre 2014, il contribuente risulti aver versato l'intero importo dovuto e sempreché sia stata versata la rata di acconto;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Con voti favorevoli	12
Contrari	1 (Aimi)
Astenuti	1 (Mandelli)
Espressi in forma palese	

DELIBERA

1. di interpretare quanto riportato nel punto 3 del dispositivo della propria

deliberazione n. 23 del 7.4.2014 avente ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014", in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle detrazioni per l'abitazione principale e la detrazione per familiari a carico, relativamente alla TASI, nel seguente modo:
"sia per quanto riguarda la detrazione dell'abitazione principale, sia per quanto riguarda la detrazioni per familiari a carico, la stessa dovrà essere applicata in proporzione alla quota di possesso di ciascun soggetto passivo d'imposta, per cui chi possiede, per esempio, una quota di proprietà del 40% dovrà rapportare le detrazioni spettanti al 40% del loro valore";

2. di allegare alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, il prospetto allegato A) contenente alcuni esempi di modalità di applicazione di quanto riportato al punto 1 al fine di una migliore specificazione di quanto stabilito;

3. di stabilire, viste le numerose incertezze che hanno accompagnato 1a prima applicazione della tassa in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che non siano applicate sanzioni ed interessi ai contribuenti che risulteranno aver versato la rata di giungo in misura inferiore a quanto dovuto purché con la 2a rata, scadente il 16 dicembre 2014, il contribuente risulti aver versato l'intero importo dovuto e sempreché risulti versata la rata di acconto anche se in misura inferiore al dovuto.

4. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Successivamente, in considerazione dell'urgenza

Con voti favorevoli	12
Contrari	1 (Aimi)
Astenuti	1 (Mandelli)
Espressi in forma palese	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 43 del 30 Giugno 2014

PARERI AI SENSI DELL' ARTICOLO 49, COMMA 1, E 147-bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267, DEL 18 AGOSTO 2000 e s.m.i.

Sulla proposta di DELIBERE DI CONSIGLIO avente per oggetto:

DETERMINAZIONE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DETRAZIONI TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata

Lì, 17/06/2014

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to NEGRONI AMELIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata.

Lì, 17/06/2014

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to NEGRONI AMELIA